

## ATTO COSTITUTIVO

### “ASSOCIAZIONE ROMAGNAMORE”

In data odierna, nell'anno 2021 il giorno 29 luglio 2021 si sono riuniti in Alfonsine ( Ravenna ) C.A.P. 48011 in Via Ettore Zalambani nr. 24 i Signori:

1) Bellini Michela , nata a Lugo ( RA ), il 09/02/1985 , residente ad Alfonsine ( Ravenna ) in Via Bellettini A. n.18 codice fiscale BLLMHL85B49E730Z;

2) Fabbri Michela , nata a Ravenna ( RA ), il 01/12/1973, residente ad Alfonsine ( Ravenna ) , in Via Zalambani E. nr.24, codice fiscale FBBMHL73T41H199Z;

3) Fabbri Paola, nata a Massalombarda ( RA ), il 04/07/1973, residente a Lugo ( Ravenna ) , in Via Della Mimosa 15, codice fiscale FBBPLA73L44F029V;

4) Melandri Giorgia, nata ad Alfonsine ( RA ), il 17/01/1964, residente ad Alfonsine ( Ravenna ) , in Via Don Liverani 11, codice fiscale MLNGRG64A57A191Q;

5) Verna Elena , nata a Bagnacavallo ( RA ), il 09/01/1967, residente a Bagnacavallo (Ravenna ) , in Via Della Canina 22 codice fiscale:VRNLNE67A49A547I;

al fine di costituire un'Associazione.

I presenti hanno chiamato a presiedere la riunione la Signora Fabbri Paola la quale nomina Segretario la Signora Melandri che accetta. La Signora Melandri ha illustrato i motivi che hanno spinto gli aderenti a farsi promotori della costituzione dell' associazione e legge ai presenti lo Statuto che dopo ampia discussione è posto in votazione ed approvato all'unanimità.

Lo statuto recependo le recenti disposizioni normative , stabilisce in particolare che l'adesione è libera , che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci e che le cariche sociali sono elettive, volontarie e gratuite e che è espressamente escluso ogni scopo di lucro, la destinazione esclusiva del patrimonio allo svolgimento dell'attività statutaria, il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili, l'obbligatorietà di conformarsi a quanto previsto dal CTS in caso di devoluzione del patrimonio conseguente allo scioglimento dell'Associazione, l'obbligo di approvare il bilancio di esercizio e quello di consentire ai soci elettorato attivo e passivo.

L'associazione esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi dell'ente cui eventualmente delibererà d'aderire.

L'associazione è retta dallo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera “A” perché ne costituisca parte integrante e sostanziale.

I presenti deliberano che l'associazione venga denominata “ ASSOCIAZIONE ROMAGNAMORE” con sede in Alfonsine ( Ravenna )C.A.P. 48011 in Via Ettore Zalambani nr.24.

I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi e gli stessi riuniti in assemblea eleggono il consiglio direttivo dell'associazione che avrà validità fino all'approvazione del bilancio del terzo esercizio d'attività dell'Associazione e nelle persone dei signori:

Bellini Michela  
Fabbri Michela  
Fabbri Paola  
Melandri Giorgia  
Verna Elena

I consiglieri nominati eleggono all'unanimità:  
alla carica di Presidente la Signora Bellini Michela  
alla carica di Vicepresidente la Signora Fabbri Paola  
alla carica di Segretaria la Signora Melandri Giorgia  
alla carica di Tesoriere la Signora Verna Elena

Tutti gli eletti accettano la nomina dichiarando di non trovarsi in alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dalla legge.

Le spese del presente atto annesse e dipendenti si convengono ad esclusivo carico dell'Associazione costituita.

Il primo esercizio sociale avrà inizio dalla data odierna e chiuderà il 31/12/2021.

**FIRMA DI TUTTI I SOCI FONDATORI**

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Sig. \_\_\_\_\_

Si allega lo statuto (ALLEGATO A) facente parte integrante del presente Atto.

Tutti gli effetti del presente atto decorrono da oggi.

Alfonsine , 29 luglio 2021

# STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE " ASSOCIAZIONE ROMAGNAMORE "

## ART 1) DENOMINAZIONE , SEDE E DURATA.

1) E' costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE ROMAGNAMORE " , con rispetto delle norme vigenti ed in particolare quelle dettate del codice civile negli artt. 14-42, all'art. 36 della Costituzione della Repubblica Italiana e successive modifiche ed integrazioni, con sede legale in Via Ettore Zalambani n. 24 in Alfonsine (RA) C.A.P. 48011. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

2) Il trasferimento della sede legale all'interno della stessa regione (Emilia Romagna) non comporterà la modifica dello Statuto, ma i soli obblighi di comunicazione ai competenti organi.

3) A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

4) La durata dell'Associazione è illimitata.

## Art 2) LOGO

1) L'Associazione per la promozione delle proprie attività potrà utilizzare un proprio logo od acquisirne uno in convenzione. Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare circa l'approvazione del logo su proposta del Consiglio Direttivo. Spetta sempre all'Assemblea straordinaria deliberare circa la modifica dello stesso.

## Art 3) EFFICACIA DELLO STATUTO

1) Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

2) Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'Art.12 delle preleggi del Codice Civile

## Art 4) SCOPO

1) L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale a favore degli associati, loro familiari e di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate. L'Associazione rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni potrà svolgere attività aventi ad oggetto:

- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali,
- di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni oppure erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

2) In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività l'Associazione si propone:

- a) la diffusione, la promozione, la valorizzazione e la conoscenza della cultura e delle tradizioni enogastronomiche;

- b) la diffusione, la promozione, la valorizzazione e la conoscenza della storia, dell'immagine dei prodotti tipici intesa come ogni espressione artistica, intellettuale e sociale quali a titolo di esempio non esaustivo prodotti quali quadri, ceramiche, fotografie;
- c) la diffusione e promozione della cultura del benessere in generale anche dal punto di vista estetico e legato in particolare ad una sana e corretta alimentazione oltre che all'attività fisica;
- d) la diffusione, la promozione, la valorizzazione e la conoscenza del territorio italiano e di quanto indicato alle lettere a) , b) e c) sia in Italia che all'estero;
- e) partecipare e/o organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- f) avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- g) promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, turistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci , per completare i programmi di formazione, per attuare eventuali iniziative di studio;
- h) gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente.

In via sussidiaria e non prevalente potrà svolgere attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia.

Inoltre, per il raggiungimento dello scopo sociale l'Associazione si propone di organizzare manifestazioni di ogni genere, come a titolo esemplificativo e non esaustivo, scambi culturali, conferenze, corsi (anche a pagamento), incontri, dibattiti, tavole rotonde, reading, vernissage, seminari, stage, convegni, congressi, esposizioni e mostre nelle diverse forme organizzative sia in ambito nazionale che internazionale, servizio di visite guidate storico artistiche enogastronomiche, partecipare a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione.

L'Associazione potrà inoltre curare iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, sia in forma tradizionale che elettronica / multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica

L'Associazione potrà inoltre collaborare e cooperare, anche stipulando convenzioni, con Enti privati e pubblici, nazionali, esteri ed internazionali che operino preferibilmente, ma non necessariamente, nei settori enogastronomico, culturale, artistico, turistico e sociale.

L'Associazione potrà inoltre accedere a fonti di finanziamento locali, regionali, nazionali, comunitari e internazionali anche insieme ad altre istituzioni enti o società, stipulare contratti e/o convenzioni di promozione, assistenza, sponsorizzazione, valorizzazione e svolgere qualunque altra attività, purché direttamente connessa al raggiungimento degli scopi statutari o comunque ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare.

Le Attività potranno essere svolte a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni.

L'Associazione potrà fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci anche in sedi diverse rispetto alla sede legale.

L'Associazione potrà avvalersi di collaboratori esterni o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione ed in caso di necessità avvalersi di personale dipendente.

Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità situati sia in Italia che all'estero.

L'Associazione può partecipare anche tramite affiliazione a società ,consorzi od altri Enti le cui attività si integrino con l'attività dell'associazione stessa.

L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione è senza fini di lucro ed i proventi dell'attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Il residuo attivo del rendiconto dovrà essere reinvestito nell'associazione stessa per gli scopi istituzionali e/o per l'acquisto/rinnovo degli impianti, attrezzature, beni mobili ed immobili necessari all'Associazione stessa, o utilizzato nei termini previsti dalle leggi in vigore in materia

L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle di carattere generali se strumentali ad esse.

## **Art 5) PATRIMONIO SOCIALE**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, è indivisibile, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore e successive modifiche.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività.

Il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione, legato, lascito, elargizione, sponsorizzazione o partecipazione tesa a condizionare in qualsivoglia modo l'Associazione.

Salvo deliberazione dell'Assemblea, non potranno essere richiesti finanziamenti che comportino interessi passivi.

## **Art 6) SOCI**

Il numero dei Soci è illimitato. Il numero minimo è determinato dalla legge. Possono essere soci dell'Associazione senza alcuna forma di discriminazione le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'associazione. Tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale, eventuali sedi secondarie, alle attività promosse dall'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'Assemblea.

## **Art 7) AMMISSIONE**

Per essere ammessi a Socio è necessario presentare domanda scritta di ammissione a Socio al Consiglio Direttivo o alla persona da esso incaricata, dichiarando di condividere gli scopi dell'Associazione di attenersi al presente Statuto ed ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo potrà chiedere all'aspirante socio ogni documentazione utile al fine di valutare la richiesta di ammissione.

Le persone giuridiche che intendano diventare socie dell'Associazione dovranno presentare la richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

Il Consiglio Direttivo deciderà entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione sull'ammissione o meno del nuovo socio all'interno dell'associazione.

La delibera di rigetto della domanda di ammissione dovrà essere motivata e trasmessa all'interessato il quale potrà presentare ricorso e chiederne il riesame alla prima Assemblea utile corredando la domanda con la documentazione ritenuta più opportuna.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'associazione il nuovo socio dovrà provvedere nel termine di 30 giorni al versamento della quota associativa annuale; salvo diverso termine comunicato dal Consiglio Direttivo, pena la mancata ratifica. Il richiedente acquisirà, successivamente al versamento della quota, ad ogni effetto la qualifica di socio e sarà inserito nel libro soci.

I soci possono essere:

- Fondatori: sono coloro che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.
- Ordinari sono coloro che condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative
- Onorari: sono quei soci che per acquisita notorietà nel proprio settore di attività e/o meriti acquisiti nei confronti dell'associazione dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso di essa. I soci onorari sono prescelti e nominati dal Consiglio direttivo e sono esonerati dal versamento della quota annuale pur godendo dei diritti degli altri tipi di soci.
- Sostenitori, promotori: sono coloro che versino una quota associativa annuale di particolare entità quale definita dal consiglio direttivo.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

I Soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione ed eventuali sedi secondarie e di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione stessa con le modalità stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione

## **Art 8) PERDITA QUALITA' DI SOCIO**

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per recesso;
- c) per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, oppure trascorsi 3 mesi dal sollecito;

d) per esclusione dei seguenti casi:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- se deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o alla destabilizzazione della vita associativa;
- quando, in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art. 148 del TUIR).

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili. L'Associato escluso non può essere più riammesso ad eccezione dei Soci radiati per morosità, i quali potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova quota di iscrizione. Tale riammissione in ogni caso sarà deliberata dalla prima Assemblea dei Soci.

## **Art 9) ORGANI SOCIALI**

Gli organi dell'Associazione sono:

Assemblea dei soci

Consiglio direttivo

Presidente

Vicepresidente

Segretario Amministrativo

Tesoriere

Organo di Controllo ( facoltativo o in base a disposizioni di legge )

Organo di Revisione ( facoltativo o in base a disposizioni di legge )

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo

## **Art 10) ASSEMBLEA**

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno un mese nel libro dei soci. Poiché è prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente dell'organo di Amministrazione almeno una volta l'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio salvo diverse disposizioni di legge, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo completo di tutti i documenti previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni complete della documentazione utile per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno devono essere effettuate mediante avviso in forma scritta e/o informatica (raccomandata, raccomandata a mano, posta ordinaria, fax, sms, posta elettronica a titolo esemplificativo e non esaustivo) da recapitarsi ai soci almeno 10 giorni in caso di Assemblea ordinaria o 15 giorni in caso di Assemblea straordinaria prima della data della riunione o mediante avviso da affiggere o nella sede sociale e/o mediante pubblicazione nel sito web dell'Associazione qualora disponibile. Le comunicazioni verranno inviate all'indirizzo indicato nel libro dei soci e sarà cura del socio comunicare eventuali variazioni.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria si ritiene in ogni caso regolarmente convocata con la presenza di tutti i soci. Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato il luogo e l'ora e l'ordine del giorno anche della eventuale seconda convocazione che non potrà tenersi lo stesso giorno della prima. E' prevista la partecipazione in modalità videoconferenza nel caso in cui sia espressamente indicato sull'avviso di partecipazione e sia garantita l'identificazione e la partecipazione al voto del socio. In questo caso il luogo coinciderà con il luogo in cui si trova il Presidente dell'Organo Amministrativo. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione. Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea e la regolarità delle deleghe. Il Presidente nomina un Segretario.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Solitamente la votazione avviene per alzata di mano. Su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può avvenire per scrutinio segreto ed in questo caso il Presidente nomina 2 scrutatori scelti tra i soci.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto un apposito verbale che sarà poi sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e messi a disposizione dei soci entro 1 mese dalla data dell'Assemblea. Se in modalità videoconferenza spetterà al presidente redigere il verbale dell'assemblea nel caso in cui il Segretario non si trovi nello stesso luogo ed al segretario firmare per presa visione entro 3 giorni. Al verbale dovrà essere allegato ogni documento utilizzato al fine della trattazione dei punti all'ordine del giorno. Potranno essere invitati a partecipare anche non soci in qualità di esperti se possono essere utili al fine della trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti dell'organo direttivo;
- nomina il Consiglio direttivo in sede di atto costitutivo;
- approva il bilancio o rendiconto relativamente ad ogni esercizio consuntivo e preventivo completo dei documenti previsti dalla legge nonché le relazioni del Consiglio direttivo;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale e la scadenza entro cui dovrà essere effettuato il versamento se non deliberato dal Consiglio Direttivo;
- elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori o dell'Organo di Controllo su proposta del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tali Organi e ne stabilisce il compenso;
- si esprime sull'esclusione dei soci dall'associazione;
- si esprime sulla rielezione di domande di ammissione di nuovi associati;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- determina il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- decide come destinare di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto a trattazione a norma di legge, di statuto o proposto dall'Organo Direttivo

L'Assemblea Straordinaria è convocata tutte le volte il Consiglio lo reputi necessario e ogni qualvolta ne faccia richiesta motivata almeno metà dei Soci.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci; in seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei Soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno

Lo scioglimento dell'Associazione, sempre con delibera dell'Assemblea generale dei Soci, avviene anche quando dovesse venir meno il numero minimo dei componenti del Consiglio Direttivo previsto dalla legge e non vi sia la rielezione in tempi ragionevoli dei membri del Consiglio mancanti; in questo caso l'Associazione è costretta a cessare in quanto viene a mancare l'Organo Direttivo vitale preposto al coordinamento e direzione delle attività istituzionali.

L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione stessa.

## **Art 11) CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 11 membri. Il numero è deliberato dall'Assemblea.

Resta in carica 3 anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora assenti ingiustificati per tre volte consecutive. Possono fare parte dell'Organo esclusivamente gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.

Le candidature sono presentate in anticipo dai soci e messe a disposizione dell'Assemblea almeno nella giornata antecedente quella in cui si delibera il rinnovo del Consiglio Direttivo. Le persone giuridiche potranno inviare la candidatura inserendo il nominativo del Rappresentante legale od altro nominativo che sia legato alla persona giuridica o come socio o con altro tipo di rapporto e comunque indicato dal Rappresentante Legale. Il venir meno di tali rapporti farà decadere la qualità di membro del Consiglio Direttivo. Non è previsto alcun compenso per lo svolgimento di tale incarico che è pertanto svolto a titolo gratuito.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti l'Organo di amministrazione decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure l'organo di amministrazione può provvedere alla sua sostituzione per cooptazione, nominando il primo tra i non eletti od in sua mancanza di altro socio resosi disponibile a ricoprire tale incarico, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri dell'Organo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo. L'Organo rimane in carica per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio per il quale dovrà essere immediatamente convocata un'apposita Assemblea. Nel caso in cui il Consiglio non vi provveda a convocarla entro 30 giorni può essere convocata anche da un solo socio.

Nel caso in cui sia composto da solo 3 componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

L'organo di amministrazione:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario Amministrativo ed un Tesoriere;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- approva i programmi di attività dell'Associazione, rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione oltre a definire le modalità di frequentazione della sede sociale delle eventuali sedi secondarie e della partecipazione alle attività promosse dall'Associazione.
- predisporre bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo oltre alla relazione od altra documentazione prevista dalla legge in vigore;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale e la quota dei Soci Sostenitori e Promotori e la scadenza entro cui dovrà essere effettuato il versamento;
- delibera sull'adesione, partecipazione ed affiliazione dell'Associazione ed Enti ed Istituzioni pubbliche e private designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- distribuire mansioni ed incarichi e la costituzione di eventuali comitati organizzativi attribuendone i relativi poteri ai membri del Consiglio od ad altri Soci;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- Propone all'Assemblea dei Soci l'eventuale nomina dell'organo di Controllo e/o di Revisione.
- delibera i limiti dei poteri di firma, ordinari e straordinari, congiunti e disgiunti del Presidente, del Vice Presidente del Segretario e del Tesoriere.
- cooptare Consiglieri purché non venga superato il numero di componenti deliberato dall'Assemblea;
- nomina i Soci Onorari
- delibera di accettare donazioni di denaro o di beni da parte di Soci o di terzi

- delibera di avvalersi , motivandone le funzioni, della collaborazione di personale esterno, di personale dipendente , di collaborazioni di lavoro autonomo od occasionale purché sia reperita, definita e determinata anche temporalmente la relativa copertura finanziaria.
- L'organo di amministrazione è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento per qualsiasi causa dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

L'Organo di amministrazione è convocato con comunicazione scritta contenente oltre all'ordine del giorno la data e l'ora in cui avrà luogo e la modalità e potrà essere inviata con qualsiasi forma ,quale per esempio raccomandata o tramite e-mail, che possa comprovare l'avvenuto ricevimento almeno 5 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente convocato se risultano presenti tutti i consiglieri.

Le riunioni sono sempre in unica convocazione e valide con la presenza almeno della metà dei suoi membri. E' convocato almeno una volta all'anno per deliberare circa il bilancio od il rendiconto ed altra documentazione prevista dalla legge da presentare all'Assemblea e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta. Potranno essere invitati a partecipare anche non membri del Consiglio in qualità di esperti se possono essere utili al fine della trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti per alzata di mano. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Nel caso in cui sia composto da solo tre componenti, esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

I verbali di ogni adunanza dell'Organo di amministrazione, redatti in forma scritta a cura del Segretario o da chi ha svolto le funzioni da segretario (nel caso non venga nominato preventivamente) e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

E' ammessa la possibilità che le riunioni si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, videoconferenze o teleconferenze a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione , intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere trasmettere o visionare documenti e sia garantita la contestualità dell'esamina delle delibere. Verificandosi tali condizioni il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente che dovrà , al posto del segretario se non con lui presente provvedere alla stesura del verbale . Il Segretario se non si trova nello stesso luogo provvederà a sottoscrivere la presa visione dello stesso nel termine di 3 giorni.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni ai consiglieri può essere riconosciuto un rimborso spese deliberato dal Consiglio Direttivo e dietro presentazione di giustificativi di spese. Non può in nessun caso essere riconosciuto un rimborso forfettario.

## **Art 12) PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO , TESORIERE**

Il Presidente rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti di fronte a terzi e in giudizio, ne ha la Rappresentanza Legale e la Firma Sociale. In caso il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vicepresidente in ogni sua attribuzione. In caso di accertato definitivo impedimento o di sue dimissioni spetta al Vicepresidente convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Il Presidente con firma congiunta con il Vice Presidente od il Segretario od il Tesoriere può stipulare contratti e convenzioni in nome e per conto dell'Associazione, nonché ad accendere conti bancari e conti postali.

Il Presidente ,con firma disgiunta, può emettere, in nome dell'Associazione assegni, effettuare versamenti e prelievi di somme ed in genere tutte le operazioni ordinarie di conto corrente, nei limiti degli eventuali affidamenti e di quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

Il Presidente può assumere decisioni d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la responsabilità amministrativa e contabile dell'Associazione ed in particolare la redazione dei bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Approvazione del Consiglio Direttivo ed alla cura della parte gestionale dell'Associazione specie in merito ai rapporti con i soci ed alla tenuta del libro soci.

Il Vicepresidente con firma disgiunta, può emettere, in nome dell'Associazione assegni, effettuare versamenti e prelievi di somme ed in genere tutte le operazioni ordinarie di conto corrente, nei limiti degli eventuali affidamenti e di quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

Il Segretario si occupa in particolare della tenuta del libro verbali del Consiglio Direttivo e altre funzioni ad esso delegato da parte del Presidente. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

Il Segretario con firma disgiunta, può emettere, in nome dell'Associazione assegni, effettuare versamenti e prelievi di somme ed in genere tutte le operazioni ordinarie di conto corrente, nei limiti degli eventuali affidamenti e di quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo ed altre funzioni ad esso delegato da parte del Presidente.

Il Tesoriere ,con firma disgiunta, può emettere, in nome dell'Associazione assegni, effettuare versamenti e prelievi di somme ed in genere tutte le operazioni ordinarie di conto corrente, nei limiti degli eventuali affidamenti e di quanto deliberato dal Consiglio d'Amministrazione

Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono essere ricoperte anche dallo stesso Consigliere.

### **Art 13) IL BILANCIO O RENDICONTO**

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio o rendiconto consuntivo e preventivo dell'Associazione corredato da eventuali altri documenti previsti dalla legge da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio o rendiconto consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'Associazione.

2. Il bilancio o rendiconto economico comprende l'esercizio sociale dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per l'approvazione all'assemblea entro 120 giorni dell'anno successivo od altri termini di legge.

3. Il bilancio o rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

4. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio o rendiconto , deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia dello stesso.

### **Art 14) ORGANO DI REVISIONE ( facoltativo )**

Il Revisore Unico dei conti, se nominato, ha funzioni di controllo amministrativo ed è eletto dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

### **Art. 15) ORGANO DI CONTROLLO ( facoltativo )**

L'organo di controllo, anche monocratico, se nominato dall'Assemblea:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

- può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art 16) ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvedere alla redazione del Bilancio o Rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo accompagnato da una relazione sull'attività svolta. Tale Bilancio o Rendiconto oltre dalla relazione del Revisore se nominato, dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci entro 120 giorni dal 31 dicembre salvo altre disposizione di legge.

#### **Art 17) RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE**

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

#### **Art 19) CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina.

Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dal Sindaco del Comune di Alfonsine o suo delegato.

La determinazione raggiunta con l'ausilio del conciliatore avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti. In caso di mancato accordo, sulla controversia decide in via definitiva l'assemblea a maggioranza dei componenti

#### **Art 20) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altra associazione aventi fini analoghi od a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo se nominato e salva diversa destinazione disposta dalla legge.

#### **Art 21) DISPOSIZIONI FINALI**

Si stabilisce che l'Associazione se si affilia ad uno o più Enti ne riconosce e si conforma ai loro Statuti, Norme e Regolamenti.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano vigente in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Alfonsine 29 luglio 2021

